

Prot. \_\_\_\_\_

Pos. \_\_\_\_\_

Cagliari, 27 gennaio 2022

Al Collegio dei revisori

**Oggetto: RELAZIONE RISPETTO LIMITE DI SPESA DEL PERSONALE ESERCIZI 2021 E 2022  
PERSONALE NON DIRIGENTE**

### **Art.1 comma 557 della L. 296/2006**

Il comma 557 dell'art.1 della L. 296/2006 (*comma così sostituito dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010*) stabilisce che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:  
a) *lettera abrogata dall'art. 16, comma 1, legge n. 160 del 2016*)

1. b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accordi di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
2. c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
3. Il comma 557-bis. (*comma introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010*) stabilisce che fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'Ente
4. Il 557 ter stabilisce che in caso di inosservanza del dettato del 557 si applica il divieto di cui all'art 76 c. 4 D.L 112/2008 (spese per gli Enti locali e camere di commercio), (*introdotto dall' art . 14 c7 L.122 del 2010 e convertito e modificato dalla L. 133 6.08.2008*) che stabilisce che in caso di inosservanza del patto di stabilità interno è fatto divieto agli Enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.
5. Il 557 quater (*comma introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, legge n. 114 del 2014*) stabilisce che ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, quindi il valore medio definito tetto di spesa al fine del contenimento è quello del triennio 2011-2012-2013. Si tratta di un parametro fisso e immutabile non dinamico che non cambia nel tempo.

La circolare del Mef Prot n° 0034748 del 31.03.2008 avente ad oggetto i criteri per il calcolo delle spese del personale secondo il comma 557 della legge finanziaria 2007 fornisce dei chiarimenti in merito alle modalità di calcolo dell'ag-



gregato "spese di personale" ai fini della corretta applicazione del disposto dall'art.1 comma 557 L.296/2006 modificato dall'art.3 comma 120 L.244/2007 con l'obiettivo finale di mantenere un concetto omogeneo di spese del personale al fine di consentire una lettura dei dati che abbia riguardo al medesimo aggregato costruito con le medesime voci di inclusione ed esclusione.

Nel tetto di spesa non vanno considerate alcune spese tra le quali:

- Spese relative alle categorie protette per la sola quota obbligatoria per legge;
- Spese totalmente a carico dei finanziamenti comunitari o privati ma non quelle finanziate dalle regioni;
- con riferimento al 2008, le spese che derivano dai maggiori oneri contrattuali, nei limiti di cui all'art. 3, comma 137, della citata legge finanziaria per il 2008, come specificati nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria generale dello Stato, n. 8/2008, punto A.6.

Vanno invece considerate le spese sostenute per:

- i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- per la somministrazione di lavoro;

nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

Con Delibera 104/2021/CCR del 15 luglio 2021, la Corte dei Conti Sezione del Controllo per la Regione Autonoma della Sardegna, ha certificato in merito all'attendibilità dei costi relativi all'ipotesi del transito al contratto regionale da parte dei lavoratori dell'Agenzia Forestas al CCRL, e alla compatibilità con gli strumenti di programmazione finanziaria, a cui ha fatto seguito la sottoscrizione, in data 21.07.2021 dell'Accordo per l'attuazione della Deliberazione della Giunta regionale 28/1 del 26.07.2019 avente ad oggetto "Indirizzi al Coran ai sensi dell'art.63 della L.R. 31/1998 per l'attuazione della L.R. n.6 del 2019 e n.43 del 2018 Agenzia Forestas".

Con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia Forestas n.126 del 29/10/2021) è stato costituito il Fondo per il trattamento accessorio Agenzia Forestas per le annualità 2021 (quota parte) e 2022

Considerato alla luce del comma 557 dell'art.1 della L. 296/2006 il limite di spesa riferito al triennio 2011-2013 dell'Agenzia Forestas, come risultante nella Delibera del Fabbisogno del personale 2021-2023 approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 13.04.2021 e successive modificazioni, è di € 158.457.858,28 e che, sulla base dell'accordo di transito relativo all'applicazione del CCRL, sono stati certificati dalla Corte dei Conti Sezione del Controllo per la Regione Autonoma della Sardegna con Delibera 104/2021/CCR del 15 luglio 2021 i costi differenziali del nuovo regime contrattuale per un ammontare totale di € 22.596.401,29 che conseguentemente determineranno, assieme al limite di spesa del personale di cui al triennio 2011-2013, il limite di spesa di cui all'art. 1 comma 557 e segg. della L.296/2006 per i quali dovrà coerentemente tenersi conto dei costi di cui alla Corte dei Conti con la citata delibera n.104/2021/CCR del 15 luglio 2021

-Costi del nuovo inquadramento	€ 15.55.690,20;
-Indennità di posizione	€ 1.200.000,00;
-Incremento indennità di rendimento	€ 4.000.000,00;
-Altre Indennità art. 85 CCRL	€ 953.000,00;
-Incremento previdenza complementare per totale dipendenti	€ 810.712,49;
-Incremento valore unitario buoni pasto	€ 76.99,60;

Pertanto il limite di spesa calcolato ai fini del comma 557 L. 296/2006, a decorrere dall'esercizio 2022 dovrà essere dimostrato a consuntivo, partendo dal tetto di spesa di Euro € 181.054.259,57, da cui detraendo il totale dei costi differenziali ammissibili ai sensi della Delibera 104/2021/CCR del 15 luglio 2021 della Corte dei Conti Sezione del

Controllo per la Regione Autonoma della Sardegna quantificati in Euro 22.596.401,29, si rispetterà il limite della media del triennio 2011-2013 già certificato in Euro 158.457.858,28.

Per l'esercizio 2021, il limite di spesa calcolato ai fini del comma 557 L. 296/2006, dovrà essere dimostrato a consuntivo, partendo dal tetto di spesa di Euro € 167.873.025,53, ottenuto rapportando i costi differenziali di Euro 22.596.401,29 ai 5/12 mi, da cui detraendo i 5/12mi dei costi differenziali ammissibili ai sensi della Delibera 104/2021/CCR del 15 luglio 2021 della Corte dei Conti Sezione del Controllo per la Regione Autonoma della Sardegna quantificati in Euro 9.415.167,25, si rispetterà il limite della media del triennio 2011-2013 già formalmente certificato in Euro 158.457.858,28.

## Art. 23 D.lgs. 75/2017

Ai sensi del comma 2 dell'art.23 del D.Lgs. 75/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 comma 3 del D.Lgs. 165/2001 non può rispettare il corrispondente importo del 2016.

Nell'esercizio 2016, in vigenza del CCNL e prima del transito al CCRL venivano erogate esclusivamente le indennità di cui agli articoli 53/57 del CCNL e degli articoli 30-37 del CIRL per un ammontare complessivo certificato dagli uffici nel corso dei lavori preparatori dell'intesa, nell'importo di circa Euro 8.500.000,00, e la retribuzione di rendimento per l'importo di circa Euro 4.330.000,00, determinato dai livelli retributivi.

A seguito dell'approvazione della Delibera 104/2021/CCR del 15 luglio 2021 della Corte dei Conti Sezione del Controllo per la Regione Autonoma della Sardegna con la quale, a fronte della quantificazione delle spese per il trattamento accessorio viene attestata la compatibilità con le leggi di bilancio regionale che governano il rispetto di tutti i vincoli e limiti normativi nazionali e regionali in materia di personale.

Facendo riferimento alla Relazione del Coran avente ad oggetto "Ipotesi di Accordo per l'attuazione della Delibera della Giunta regionale n.28/1 del 26 luglio 2019" allegato alla Delibera GR n. 19/19 del 21.05.2021, nella quale sono specificati tutti i vari costi di transito del personale di Forestas al CCRL, tra cui quelli del trattamento accessorio, si elencano dettagliatamente i suddetti elementi di costo del costo accessorio del personale:

Indennità (I. di cantiere forestale, di antincendio boschivo, di protezione civile, lavori pesanti, lavori potenzialmente nocivi, Capo squadra e Responsabile presidio forestale, i. di amministrazione,)

Euro 8.500.000,00

Indennità previste dall'art. 85 CCRL(I. di missione, di cassa, reperibilità, trasferimento, rischio, campagna, guida, volo e navigazione, centralinista non vedente, chilometrica)

Euro 953.000,00

Retribuzione di posizione art. 100 e 101 del CCRL

Euro 1.200.000,00

Retribuzione di rendimento

Euro 8.330.000,00

Totale limite di spesa trattamento accessorio personale non dirigente ai sensi dell'art. 23 D.lgs. 75/2017, per l'esercizio 2022 e successivi è pari ad Euro 18.983.000,00

Totale limite di spesa trattamento accessorio personale non dirigente ai sensi dell'art. 23 D.lgs. 75/2017, dal 1.08.2021 al 31.12.2021 è pari ad Euro 7.909.583,33

27.01.2022

6.

La Direttrice del Servizio del Personale ad interim

7.

(dott.ssa Maria Laura Saba)